



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Citta' Metropolitana di Palermo

AREA AMMINISTRATIVA

Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono in videoconferenza e in forma mista, nonché le registrazioni delle riunioni dello stesso organo consiliare sia tradizionali "in presenza" che in modalità telematica.

2. La disciplina sulle riunioni in modalità telematica e in forma mista si applica anche alle sedute degli organismi interni al consiglio (Conferenza dei Capigruppo e Commissioni consiliari), con le precisazioni contenute nell'articolo 3, commi 5 e 6.

3. Le riunioni tradizionali "in presenza" continuano ad essere la modalità ordinaria di svolgimento del Consiglio Comunale e ad essere normate dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. In caso di giustificato impedimento, previa comunicazione ai competenti uffici, verrà attivata la modalità telematica di partecipazione alla seduta.

Articolo 2 – Modalità di riunione

1. Il Consiglio comunale o una delle sue articolazioni interne (Conferenza dei Capigruppo e Commissioni) possono riunirsi, oltreché in modalità tradizionale detta "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:

a) in modalità telematica con la partecipazione in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza dei componenti, collegati da remoto;

b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza" ed altri collegati da remoto in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza.

2. Nel caso della riunione in forma mista, di cui alla lett. b):

a) la seduta si intende svolta in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza da remoto garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.

b) occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri e Assessori presenti e quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'organo.

Articolo 3 – Partecipazione alle sedute in modalità telematica

1. I Consiglieri comunali, il Segretario comunale, nonché il Sindaco, gli Assessori, i dipendenti del Comune di Lercara Friddi o altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche, possono partecipare alla seduta del Consiglio comunale e alla riunione di una delle sue articolazioni interne (Conferenza dei Capigruppo e Commissioni), collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente documento, utilizzando idonei strumenti informatici propri, sulla base delle indicazioni fornite e debitamente inviate all'indirizzo mail istituzionale di ciascuno. Nell'avviso di convocazione della seduta è espressamente indicato il ricorso alla videoconferenza, con in calce una nota contenente ogni utile indicazione operativa per l'attivazione del collegamento e la partecipazione alla seduta in una delle predette modalità telematiche.

2. Ai fini del contenuto, dei destinatari e delle modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno si osservano le norme previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

3. La partecipazione alla seduta in modalità telematica può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione o altri soggetti esterni all'Ente, i quali partecipano in una delle modalità telematiche esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

4. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti dell'organo consiliare o della sua articolazione interna che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;

- a consentire al Segretario comunale o al verbalizzante di certificare quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale o della sua articolazione interna;

- a consentire a tutti i consiglieri di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale o della sua articolazione interna.

4. bis Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale ricoperto.

5. Le riunioni delle articolazioni interne al Consiglio comunale (Conferenza dei Capigruppo e Commissioni consiliari) svolte in modalità telematica o in forma mista sono convocate con le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio comunale, ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.

6. Per la verbalizzazione dei lavori da parte del Segretario degli organismi interni al Consiglio comunale secondo una delle predette modalità telematiche si osservano le misure di cui all'articolo 5.

Articolo 4 – Videoconferenze del Consiglio comunale

1. Le riunioni del Consiglio comunale, fatte salve le eccezioni normate dall'art. 31, commi 2 e ss, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche.

2. Le riunioni del Consiglio comunale, sia tradizionali "in presenza" che in videoconferenza o in forma mista possono essere registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video possono essere resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

3. Le riunioni del Consiglio comunale in videoconferenza o in forma mista possono essere seguite durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming.

Articolo 5 – Accertamento del numero legale e svolgimento delle sedute

1. Il Segretario comunale svolge l'appello in avvio di seduta.
2. Il Segretario accerta, mediante riscontro audio - video ed appello nominale, l'identità del componente e la presenza del numero legale. I consiglieri partecipanti dovranno pertanto rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
3. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei Consiglieri e' degli Assessori intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta del Consiglio comunale o della sua articolazione, i componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
4. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta, ogniqualvolta il presidente o ciascuno dei consiglieri lo ritenga opportuno.
5. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
6. I lavori dell'organo consiliare mediante ricorso alle predette modalità telematiche sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
7. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per il caso di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza da parte di uno o più dei Consiglieri.
8. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".
9. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, la disciplina degli interventi, le votazioni e la verbalizzazione delle sedute svolte in una delle modalità telematiche di cui all'articolo 2 si osservano le prescrizioni generali del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Articolo 6 – Tutela della privacy

1. Il Presidente del consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video potranno essere resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico, a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa

l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Articolo 7 – RegISTRAZIONI delle riunioni

1. Quando il Consiglio comunale si riunisce, sia in modalità tradizionale "in presenza" sia in modalità telematica o in forma mista, i lavori possono essere registrati e/o diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.

2. Nell'aula saranno esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2, lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).

3. Il Presidente del consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori potranno essere diffusi in diretta streaming e che, comunque, i files audio e video saranno pubblicati.

4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Può essere consentita la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte di emittenti televisive locali e nazionali.

Articolo 8 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto è fatto espresso rinvio allo Statuto, al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale o, se del caso, degli altri organi collegiali.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "Amministrazione trasparente", "Disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

3. Il presente sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante lo svolgimento delle sedute telematiche dell'organo consiliare.